

Area 3

Pianificazione Territorio - Urbanistica - Piste Ciclo-pedonali

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 1420 DEL 19/10/2022

Proposta di determina Nr. 1612 del 19/10/2022

OGGETTO: SETTORE 3.10 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO URBANISTICA PISTE CICLOPEDONALI POLITICHE COMUNITARIE.
COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO.
REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI PRESSO LA FRAZIONE BIVIO DI COLLEVECCHIO IN VARIANTE AL P.R.G.
PARERE DI COMPATIBILITA' AL P.T.C.P. AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 267/2000 E DELL'ART. 10 DELLA L.R. 18/83.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la Provincia di Teramo, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 18/12/1998, ha adottato e con successiva deliberazione di C.P. n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014 il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione di C.P. n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P." e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";

VISTI il Decreto del Presidente della Provincia di Teramo n. 12 del 30/07/2021 con il quale si è individuato l'Ing. Francesco Ranieri quale soggetto da incaricare quale Dirigente Tecnico a tempo determinato dell'Area 3 e la successiva Determina Dirigenziale Area 1 n. 1077 del 30/07/2021 di assunzione dello stesso;

VISTA la nota prot. n. 14391 del 05/10/2022, acquisita al protocollo provinciale in data 05/10/2022 al n. 21721, inviata dal Comune di Montorio al Vomano, con allegata la documentazione relativa al progetto di realizzazione di un parco giochi presso la frazione Bivio di Collevicchio in variante al P.R.G.;

CONSIDERATA la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nel suddetto Rapporto Preliminare alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 18/83:

- individua le zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia dei valori naturalistici, paesistici, archeologici, storici, di difesa del suolo, di protezione delle risorse idriche, di tutela del preminente interesse agricolo;
- fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali destinazioni e norme d'uso: per il suolo agricolo e forestale; per la ricettività turistica e gli insediamenti produttivi industriali e artigianali; per l'utilizzazione delle acque; per la disciplina dell'attività estrattiva;

DATO ATTO che la presente variante riguarda la realizzazione di un parco giochi e di un'area adibita a parcheggio, con la funzione di ospitare anche eventi, nella frazione di Collevocchio; l'area oggetto dell'intervento è stata individuata dall'Amministrazione Comunale nella zona denominata "Bivio di Collevocchio", a nord-est della strada che conduce alla frazione di Collevocchio, borgo più antico. Il lotto ha una forma pseudo-rettangolare, ha accesso diretto sulla strada dal lato corto; a nord e sud confina con lotti privati, mentre ad est non ci sono confini fisici. L'area è censita al Catasto dei Terreni del Comune di Montorio al Vomano al foglio 14, p.lla 249. L'intervento progettuale proposto, si fonda sugli obiettivi richiesti dall'Amministrazione Comunale: la creazione di un'area parco giochi assente attualmente nell'abitato e uno spazio pluriuso da adibire a parcheggio ma anche come luogo per ospitare eventi organizzati dalla cittadinanza, con lo scopo di incentivare e promuovere non solo il gioco ma anche l'aggregazione, sinonimo di comunità. La conformazione del lotto, ha "suggerito" l'organizzazione dello spazio lungo l'asse ovest-est, longitudinalmente, sfruttando l'orografia che lo caratterizza. Così sono state ideate tre terrazze consequenziali, attraversate da connessioni trasversali: la prima, di ingresso all'area da destinare allo spazio plurifunzionale parcheggio/zona eventi, la seconda nella parte centrale come parco giochi e in ultimo un'area gioco/sport per ragazzi;

CONSIDERATO che nel Piano Regolatore attualmente vigente l'area interessata dall'intervento ricade in zona "B2 – Zona Residenziale di Recente Formazione", regolamentata dall'art. 14.2 delle N.T.A. *"Sono le zone prevalentemente residenziali, esistenti o in via di completamento, che non presentano valori storico-ambientali da salvaguardare, né l'esigenza di una radicale trasformazione urbanistica. Negli edifici esistenti alla data del 13/10/1973 e sprovvisti di un garage è consentito la costruzione con materiale compatibile con l'ambiente circostante di un box per posto macchina, con vincolo pertinenziale all'unità immobiliare abitativa ai sensi di legge, delle dimensioni max. di mq. 18 ed altezza max. di ml. 2,40 per ogni unità immobiliare abitativa priva di posto macchina, nella parte posteriore all'edificio o viabilità principale in aderenza al confine di proprietà previa autorizzazione del confinante. In queste zone sono consentite le stesse destinazioni d'uso del punto 1 (Zone residenziali storiche), con una Se non superiore al 45%, estensibile fino al 100% previa delibera di Consiglio Comunale per esigenze di quartiere, da destinarsi alle attività connesse con la residenza (lettere b, c, d, e, f, g, h, i, l, m), in tale ultimo caso, ciò non costituisce variante allo strumento urbanistico."*

Da dette considerazioni nasce la necessità di variare il Piano adottando, in sostituzione, la nuova zona a "Verde pubblico territoriale", art. 12.4 N.T.A.: *"Sono destinate a parchi naturali e ad aree attrezzate per il gioco dei bambini e dei ragazzi e per il riposo degli adulti. In esse è vietata la costruzione di edifici, l'installazione di impianti pubblicitari, l'allestimento di campeggi anche provvisori. In queste zone il P.R.G. si attua per intervento preventivo. In tali zone sono consentiti solo chioschi e costruzioni precarie per il deposito dei materiali e degli attrezzi necessari alla manutenzione dei parchi; attrezzature per la sosta ed il ristoro quali bar, tavoli e panchine all'aperto; attrezzature per il gioco dei bambini quali giostre, altalene, ecc.; attrezzature per la ginnastica all'aperto."*

VERIFICATO che l'area di intervento è classificata dal vigente P.T.C.P. "insediamento recente in via di consolidamento" (art. 18) *"caratterizzati da tessuti urbani esistenti a debole complessità funzionale quasi esclusivamente residenziali o da nuovi insediamenti in corso di attuazione, in sede di pianificazione comunale vanno individuati e rafforzati gli elementi di struttura urbana esistenti e va completata la dotazione di servizi puntuali e di relazione. Dovranno inoltre essere perseguite l'integrazione delle destinazioni d'uso, in particolare per quanto riguarda i settori a contatto con gli assi di penetrazione urbana, e l'incentivazione delle occasioni di diversificazione ed integrazione funzionale"*;

VISTA la Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. 23063 del 19/10/2022, nella quale si propone quanto segue:

"La variazione urbanistica del lotto da zona "B2 – Zona Residenziale di Recente Formazione" a zona "Verde pubblico territoriale" si configura quale completamento della dotazione di servizi puntuali e di relazione oltre che occasione di diversificazione ed integrazione funzionale, così come indicato dalla normativa del P.T.C.P. Inoltre, si diminuisce, seppur di poco, il carico

insediativo a fronte di un aumento della dotazione di spazi pubblici e non si produce ulteriore consumo di suolo agricolo. Si ritiene che la variante sia conforme alle indicazioni insediative e normative dettate dal vigente P.T.C.P.”

VISTI

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- la L.R. 18/83 nel testo vigente;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);

RITENUTO che non necessiti il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

ATTESTATO, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: alto;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, per quanto di conoscenza, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 23 del 28/07/2022 “Area 2 - Adozione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/000 e dell'art. 26, comma 2, dello Statuto provinciale”;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 24 del 28/07/2022 “Area 2 - Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/000”;

RICHIAMATE:

- la Delibera n. 29 dell'11/08/2022 “Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 e rispettivi elenchi annuali 2022. Approvazione”;

- la Delibera n. 31 dell'11/08/2022 "Area 2 - Bilancio e gestione delle risorse - Settore 1.1: Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 - Approvazione (artt. 170 e 174 TUEL)";
- la Delibera n. 33 dell'11/08/2022 "Area 2 - Bilancio e gestione delle risorse. approvazione definitiva del bilancio di previsione 2022/2024 e dei relativi allegati – artt. 162 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000, art. 1 c. 55 della L. 56/2014";

DATTO ATTO del rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n. 414 del 25/03/2022 e comunicato agli uffici con nota circolare n.7277 del 25 marzo 2022;

VERIFICATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

ESPRIMERE, in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. 23063 del 19/10/2022, parere di CONFORMITÀ tra le previsioni insediative e normative del P.T.C.P. vigente e quelle del progetto di realizzazione del parco giochi in località Bivio di Collevicchio del Comune di Montorio al Vomano in quanto lo stesso si configura quale completamento della dotazione di servizi puntuali e di relazione oltre che occasione di diversificazione ed integrazione funzionale, così come indicato dalla normativa del P.T.C.P. Inoltre, si diminuisce, seppur di poco, il carico insediativo a fronte di un aumento della dotazione di spazi pubblici e non si produce ulteriore consumo di suolo agricolo.

Il funzionario P.O.
Arch. Giuliano Di Flavio

IL DIRIGENTE
Ranieri Francesco